



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



AREA ASSETTO DEL TERRITORIO Ufficio Urbanistica

C.A.P.7010 - P.IVA - 00177300886 C.F. 92005940884 Tel. 0932/970261 - 970262- fax 0932/977239 - Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Cert. n. 34/2020

OGGETTO: Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) -
art. 30 del DPR 06.06.2001 n. 380 recepito con
L.R. 10.08.2016 n. 16.-

IL RESPONSABILE DELL'AREAASSETTO DEL TERRITORIO

Visto il Provvedimento n. 253/08 del 07.05.2008 con cui sono state espropriate le particelle n. 950 (ex n. 239) e n. 952 (ex n. 538) del Fg. 16 per la realizzazione di n. 20 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);

Visto il Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con D.to D.le n. 449/03 del 16.04.2003 del Dipartimento di Urbanistica dell'Ass.to Territorio e Ambiente;

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lvo 22.01.2004 n. 42 "Codice dei BB.CC. e del Paesaggio", che ha individuato anche i Beni Paesaggistici della Provincia di Ragusa;

Visto il D.P.R.S. n. 530/06 del 20.09.2006 con cui è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del fiume Irmínio e del torrente Modica e Area Intermedia;

Vista la delibera della G.M.82 dell'11.07.2022 con la quale è stato istituito il Catasto di censimento delle aree percorse dal fuoco;

Viste le Varianti al Piano Regolatore Generale approvate con Decreti Dirigenziali n. 254/09 del 02.04.2009 e n. 809/11 del 03.11.2011 del Dipartimento di Urbanistica dell'Ass.to Territorio e Ambiente;

Visti i DD.DD.GG. n. 9027 e 9028 del 30.12.2009 dell'Ass.to Reg.le BB.CC.AA. e P.I. relativi al percorso tratta ferroviaria denominata "Treno di Ciccio Pecora";

Visto il D.A. n. 1767 del 10.08.2010 di adozione del Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa approvato con D.A. n. 1346 del 05.04.2016 Ass.to Reg.le dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ed integrato con D.A. 26.02.2018 pubblicato sulla GURS n. 12 del 16.03.2018;;

C E R T I F I C A

Che la particelle n. 946 del Fg. 16, come sopra espropriata, ricade all'interno della zona "E.R.P. 4 - *area destinata ad alloggi di edilizia residenziale pubblica*" del PRG, le cui norme e prescrizioni sono quelle riportate all'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del medesimo strumento urbanistico;

Che la particelle n. 943 del Fg. 16, ricade all'interno della zona "viabilità interna prevista dal piano" del PRG, le cui norme e prescrizioni sono quelle riportate all'art. 62 e 63 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del medesimo strumento urbanistico;

- le suddette particelle, in atti, non risulta percorsa dal fuoco;

Si allega: stralcio delle NTA del PRG art. 62 e 63 -

----omissis----

Art. 62 Strade Classificazione e generalità

Art. 62 Classificazione e generalità

1 - Sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico.

In queste zone l'intervento spetta unicamente alla pubblica Amministrazione.

2 - Sono suddivise in zone per la viabilità.

Art. 63 Zone per la viabilità

Sono destinate alla conservazione, all'ampliamento e alla nuova creazione di spazi per il traffico dei pedoni e per il traffico dei mezzi meccanici.

Esse indicano, ove possibile, l'intera zona nella quale sarà ricavata la viabilità e nei rimanenti casi solamente la sede viaria.

Il tracciato viario riportato sulle tavole del P.R.G. ha valore esclusivamente indicativo e la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso nell'ambito della zona, senza che ciò comporti variante al P.R.G.

Nelle zone per la viabilità, oltre alle opere stradali ed i relativi servizi funzionali, potranno realizzarsi impianti di verde, di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche, aree di parcheggio e relative stazioni di servizio e rifornimento carburanti.

Le distanze da osservarsi nella edificazione, a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono quelle minime prescritte dal nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni).

A tali distanze va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali fossi o scarpate e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.

In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopraindicate sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio delle distanze stabilite nel precedente comma del presente articolo, afferenti alle rispettive strade e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

Lungo le strade extraurbane è consentita la realizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti per autotrazione, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

Per gli edifici esistenti, regolarmente costruiti o per i quali è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria, ricadenti entro la fascia di protezione delle strade di cui al presente articolo, sono consentiti interventi di manutenzione e riedificazione senza aumento del volume edificato e modificazione della forma esterna preesistente.

Si rilascia, in carta semplice, per tutti gli usi consentiti, in quanto atto connesso a procedimento espropriativo, ai sensi del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.-

Monterosso Almo, lì 07.11.2022

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

(Geom. Mariano Farina)

